

**COMUNE DI TERNENGO****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 14****del 18/06/2007**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DI QUAREGNA E CERRETO CASTELLO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA.

L'anno **duemilasette** addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **21** e minuti **00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
SEGA Aldo	Sindaco	X	
MASIERO Alessandra	Consigliere		X*
MORGONI Enrico	Consigliere	X	
MARTINI Ermenegildo	Consigliere	X	
POLTO Gianpiero	Consigliere	X	
TOSIN Maurizio	Consigliere	X	
FABBRO Daniele	Consigliere	X	
FERROTTI Piermario	Consigliere	X	
TROIETTO Maria Teresa	Consigliere		X*
MACHETTO Graziella in Pieri	Consigliere	X	
ZIGNONE Daniela in Monfermoso	Consigliere	X	
MOSCA Valerio	Consigliere		X*
RUSSO Luigi	Consigliere	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

(\*) Assente giustificato

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa **Maria Antonietta D'AGOSTINO**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Aldo Segà**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Proposta deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 18/6/2007

**OGGETTO:** APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DI QUAREGNA E CERRETO CASTELLO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA.

*Il Sindaco Presidente:*

**PREMESSO** che:

- il D.P.R. 04/12/1997 n. 465 recante "Disposizioni in materia d'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali a norma dell'art. 17 della legge 127/1997" prevede, all'art. 10 che i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Regione, della stessa Agenzia dei segretari, possono stipulare tra loro convenzioni per l'esercizio associato della segreteria comunale;
- tali convenzioni, da approvare con deliberazioni dei Consigli Comunali, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario comunale, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione dello stesso, la durata della convenzione, le modalità di recesso da parte dei Comuni nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- attualmente il servizio di segreteria è svolto da Segretario Comunale a scavalco ed occorre regolarizzare la suddetta situazione al fine di garantire la stabilità del servizio medesimo;
- il suddetto Segretario è titolare della segreteria convenzionata Quaregna – Cerreto Castello;
- in seguito a contatti intercorsi con i Sindaci dei Comuni di Quaregna e Cerreto Castello è emersa la comune volontà di addivenire alla stipula di una convenzione per l'espletamento del servizio di segreteria comunale in forma associata inserendo nella convenzione già in atto anche il Comune di Ternengo;
- valutata positivamente tale volontà, atteso che la forma associata di gestione da un lato non comporterà danni all'efficienza dei servizi e dall'altro comporterà benefici in termini di risparmio e di spesa;

**CONSIDERATO** che a tal fine è stato redatto lo schema della convenzione che sarà stipulata con i predetti Comuni e che si allega al presente atto deliberativo sotto la lettera "A";

**ESAMINATI:**

- lo schema di convenzione è ritenuto lo stesso meritevole di approvazione (allegato A);
- Il piano tecnico economico della spesa (Allegato B) è ritenuta la quota a carico di questo comune congrua alle prestazioni contrattuali;

**RECEPITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente statuto che allegati formano parte integrante del presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto comunale e il D.lgs. 267/2000;

*Formula la seguente proposta di*

**DELIBERA**

1) Di svolgere in forma associata con i Comuni di Quaregna e Cerreto Castello il servizio di segreteria comunale, approvando a tal fine lo schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dare mandato al Sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, a sottoscrivere l'atto di cui al precedente punto 1;

3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere la relativa determinazione di impegno contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

4) Di dare mandato al Comune di Quaregna di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale Piemonte dell'Associazione dei Segretari Comunali e Provinciali.

*Formula, altresì, la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

DOCUMENTO NON UFFICIALE  
SCARICATO DAL SITO WWW.COMUNE.TERNENGO.BI.IT

**CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI  
QUAREGNA, CERRETO CASTELLO E TERNENGO**

**N. REP.**

COMUNE DI QUAREGNA: Codice fiscale n.

COMUNE DI CERRETO CASTELLO: Codice fiscale n.

COMUNE DI TERNENGO: Codice fiscale n.

L'anno duemilasette, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nella sede Municipale di Quaregna,

TRA

IL COMUNE DI QUAREGNA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dr. Enea DE ALBERTI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

IL COMUNE DI CERRETO CASTELLO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore Sig. Ulderico ANIMALI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

IL COMUNE DI TERNENGO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro - Tempore Sig. Aldo SEGA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art.30 del Testo Unico n. 267 del 18-8-2000, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 comma 3 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 comma 2, dispone che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29-7-1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;



Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, Il cpv, del D.P.R. n. 465/1997, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Quaregna, nella sua veste di Comune capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Cerreto Castello e Ternengo, provvederà altresì:

- ad indicare alla competente Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere all'Agenzia il segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

### ART. 3- RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Quaregna, Cerreto Castello e Ternengo.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, etc., nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo CCNL, disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, prevede l'obbligo della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune capo convenzione, il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Cerreto Castello e Ternengo.

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

### ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 20 ore presso il Comune di Quaregna, per n. 10 ore presso il Comune di Cerreto Castello e per n. 6 ore presso il Comune di Ternengo.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Quaregna per 20/36, sul Comune di Cerreto Castello per 10/36 e sul Comune di Ternengo per 6/36.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni Comunali nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa tra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

### ART. 5- FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di Segreteria, ed almeno una volta l'anno.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

#### ART. 6- TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Quaregna, Cerreto Castello e Ternengo, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune di Quaregna, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Quaregna, le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo Finanziario di Mobilità di cui all'art. 102 comma 5 del T.U.E.L. 18-08-2000 n 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso, di cui all'art 42 del C.C.N.L. del 16-05-2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4, e precisamente:

- a carico del Comune di Quaregna: 20/36;
- a carico del Comune di Cerreto Castello: 10/36;
- a carico del Comune di Ternengo: 6/36;

Tale riparto dovrà essere previamente approvato con deliberazione della conferenza dei Sindaci entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune di Quaregna, nella sua veste di capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate, relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro, da corrispondere a favore del Segretario Comunale, e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Cerreto Castello e Ternengo. I Comuni convenzionati di Cerreto Castello e Ternengo dovranno corrispondere la quota a proprio carico trimestralmente sulla base dei conteggi comunicati dal Servizio Finanziario del Comune capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle quote di spettanza, verranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo convenzione entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta di pagamento. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa tra i Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali. A garanzia degli obblighi convenzionali assunti, i Comuni di Cerreto Castello e Ternengo rilasceranno a favore del Comune capo convenzione di Quaregna idonea delegazione di pagamento, emessa sul proprio Tesoriere Comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Cerreto Castello e Ternengo, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per un' economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei Comuni convenzionati di Cerreto Castello e Ternengo, sulla base di specifica e documentata richiesta del

Segretario Comunale, o rilevandole d'ufficio con risconti obiettivi sulla macchina obliteratrice. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Quaregna, seguendo il tracciato viario più breve per accedere rispettivamente al Comune di Cerreto Castello ed al Comune di Ternengo, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4-2-1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97, comma 4, lettera c, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile con la sommatoria dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre Amministrazioni Comunali, delle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

#### ART. 7- DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31-12-2009, a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima verrà a cessare ed il Segretario Comunale opererà per la titolarità dello uno o dell'altro dei Comuni convenzionati. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata da una tornata elettorale comunale. Tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della recitata deliberazione. Al Segretario Comunale è concessa la facoltà di optare per la titolarità dell'uno o dell'altro dei comuni convenzionati;
- b) sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale titolare; in tale evenienza il Segretario dovrà darne comunicazione al Comune capo convenzione con regolare preavviso di 30 giorni; a questo punto le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. Viceversa, qualora le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle tre sedi comunali da parte di Segretari Comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia, o con Segretari Comunali titolari di altre sedi, con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione;
- c) concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale della bozza di Bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei tre Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale tra le parti il Segretario Comunale opererà per la titolarità dell'uno o degli altri dei Comuni convenzionati.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione di Segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma.

#### ART. 8- ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte di ciascuno dei tre Enti convenzionati per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.

#### ART. 9- POSSIBILITA' DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata mediante la stipulazione di ulteriori convenzioni.

#### ART. 10- NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali di Quaregna, Cerreto Castello e Ternengo, verrà inviata a norma dell'art. 10 del DPR. 4-12-1997 u. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo, a cura del Comune capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI QUAREGNA CAPO CONVENZIONE:

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERRETO CASTELLO:

IL SINDACO DEL COMUNE DI TERNENGO:

**PIANO TECNICO ECONOMICO**

Descrizione voce	Spesa annua Prevista €.
Trattamento stipendiale (tabellare)	20.203,80
Indennità integrativa speciale	7.025,16
Retribuzione di posizione	10.011,36
Indennità per sede convenzionata	9.310,08
13^ mensilità	3.879,20
Totale parziale	50.429,60
Oneri riflessi (circa 32,35%)	16.313,98
Totale Generale	66.743,57
Quota a carico del comune convenzionato, calcolata sull'importo lordo esclusi gli importi relativi alla Direzione Generale. € 66.743,57:13 mensilità= € 5.134,1208 mensili € 5.134,12: 144 ore mensili= € 35,6537 costo orario € 35,6537 x 24 ore mensili = € 855,6888 costo mensile a carico del Comune di Ternengo € 855,6888 x 13 mensilità= € 11.123,9544 costo annuo a carico del Comune di Ternengo	<b>11.123,95</b>

**RIEPILOGO SPESA**

Quota a carico del comune di Quaregna	€ 37.079,85
Quota a carico del comune di Cerreto Castello	€ 18.539,92
Quota a carico del comune di Ternengo	€ 11.123,95

I compensi sopra esposti non comprendono le eventuali indennità ai servizi resi al di fuori delle competenze di Segretario Comunale (es. Direttore Generale, Responsabile servizio, ecc...). Tali indennità, come i relativi oneri riflessi, rimarranno totalmente in capo ad ogni singolo ente conferente l'incarico specifico.

**PARERE TECNICO-CONTABILE**

(art. 49 comma 2 del D.lgs 267/2000)

La sottoscritta D'AGOSTINO d.ssa Maria Antonietta, Responsabile del servizio economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.lgs 267/2000 esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D'AGOSTINO d.ssa Maria Antonietta)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Esaminata** la sopra riportata proposta di deliberazione;

Nessun consigliere interviene,

il Sindaco – Presidente mette ai voti l'argomento;

**Visto** l'art.42 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Con** voti:

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. =

Astenuti: n. =

Espressi palesemente per alzata di mano

### **DELIBERA**

**Di approvare** la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Con successiva votazione unanime favorevole espressa palesemente da n. 10 presenti e votanti,

### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.